

CIG 5522381CF4 – CUP C59G13 00044 0002

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 OGGETTO DEL LAVORO

Trattasi di fornitura e posa in opera di impianto di videosorveglianza in ampliamento di quello esistente sulle strade comunali, in particolare, sulla via Roma, via Ponte Romano e via Ferré, con le caratteristiche di cui alla relazione e agli elaborati progettuali.

ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO, DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

L'importo complessivo del presente appalto è composto da lavori a corpo. L'importo complessivo ammonta a Euro 233.972,00 di cui € 0,00 (zero) destinati ad oneri per la sicurezza relativi al Duvri – ed è comprensivo degli oneri della sicurezza da rischio specifico o aziendale - non soggetti a ribasso, che il concorrente dovrà determinare, in relazione alle voci di costo dell'offerta.

- di cui € 42.000,00 di manodopera non assoggettati a ribasso.

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO DI GARA: € 191.972,00

ART. 3 TEMPI DI EFFETTUAZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura e posa in opera dovrà essere completata entro 120 giorni dalla stipula del contratto.

ART. 4 CONTROLLO CORRETTA ESECUZIONE.

Durante l'esecuzione del presente appalto l'Amministrazione provvederà al controllo delle attività effettuate, per accertare che siano compiute secondo le condizioni poste dal presente capitolato ed al progetto. Qualora la fornitura del materiale la sua posa in opera non corrispondessero a quanto richiesto e previsto nel progetto, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere immediatamente alla sostituzione del materiale non conforme e alla corretta esecuzione della messa in opera. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non provvedesse ad eseguire regolarmente la fornitura, l'Amministrazione, previa diffida, potrà farlo eseguire da altri, a carico ed a maggiori spese dell'aggiudicatario stesso, indipendentemente dall'applicazione delle penale previste dal presente capitolato.

ART. 5 PENALI

L'Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare all'Amministrazione le relative spese di assistenza e direzione dei lavori e sottostare ad una penale pecuniaria determinata sulla base delle indicazioni fornite dal D.L., pari all'1 per mille del valore del contratto e per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sul termine complessivo dei lavori e fino ad un massimo del 10% dell'importo di contratto (art.117 del D.P.R.554/99).

Raggiunta tale percentuale l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto. L'applicazione della penale non limita peraltro l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche in misura superiore della penale stessa.

L'ammontare delle spese di assistenza e della penale sarà dedotto anche prima della redazione del conto finale ove ne ricorrano le condizioni.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Ente Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Ente Appaltante su proposta del RUP, sentito il Direttore dell'esecuzione ed il Collaudatore, ove nominato.

ART. 6 PAGAMENTI

Al pagamento delle fatture, si procederà nel rispetto delle disposizioni di legge. La liquidazione delle fatture è subordinata al regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta aggiudicataria, nonché alla verifica con esito positivo della regolarità contributiva accertata mediante acquisizione del DURC.

ART. 7 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore nell'eseguire la presente fornitura in conformità del contratto, deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli siano comunicate per iscritto dal Responsabile dell'esecuzione nei limiti delle rispettive competenze desumibili dal contenuto del capitolato d'appalto e dalle leggi vigenti in materia di contratti pubblici.

E' fatta salva la facoltà dell'appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.

Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e le tasse - nessuna esclusa - inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, compresi i diritti di segreteria.

ART. 8 RIFUSIONE DANNI E SPESE

Oltre che per il pagamento delle relative penali previste all'art. 5 del presente capitolato, l'Amministrazione potrà effettuare appositi prelievi dal deposito cauzionale, ovvero trattenute sui pagamenti dovuti alla ditta appaltatrice, per far fronte ad ogni danno che potrà essergli derivato da inadempimento degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, nonché ad eventuali maggiori costi del lavoro fatto eseguire da terzi nell'ipotesi di cui agli articoli relativi a "Controllo corretta esecuzione" e "Risoluzione del contratto".

ART. 9 SUBAPPALTO

L'Impresa Appaltatrice, potrà avvalersi del subappalto, nella misura del 30% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006. E' fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere all'Amministrazione Contraente, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

RESPONSABILITA'

L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione delle opere e/o delle lavorazioni oggetto di subappalto e/o di subcontratto, sollevando e manlevando la stessa Amministrazione da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici/subcontraenti o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere e/o lavorazioni subappaltate/subaffidate.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto con l'appaltatore, previa diffida, in caso di:

- subappalti non autorizzati e/o subappalti "a cascata";
- subcontratti non comunicati.

ART. 10 ESECUZIONE IN DANNO.

In caso di revoca o di gravi inadempienze nell'esecuzione di un'eventuale ordine, l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di affidare a terzi la fornitura in questione con addebito all'aggiudicatario della maggiore spesa sostenuta.

ART. 11 CORRISPETTIVO.

Il corrispettivo della fornitura, comprensivo di tutte le prestazioni indicate nel presente capitolato e nel progetto, è quello risultante dagli esiti di gara. Con il corrispettivo di cui sopra si intendono interamente compensati tutti i opere e le spese necessarie per la perfetta esecuzione dell'appalto, qualsiasi onere espresso e non dal presente capitolato, inerente e conseguente alla fornitura di cui trattasi; tale corrispettivo non potrà essere soggetto a variazione alcuna.

ART. 12 GARANZIE

1. Salvo il disposto dell'articolo 1669 del Codice Civile e le eventuali prescrizioni del presente capitolato per lavori particolari, l'Appaltatore si impegna a garantire l'Amministrazione per la durata di un anno dalla data del verbale di collaudo per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati.

2. Per lo stesso periodo l'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).

3. Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un anno, queste verranno trasferite all'Amministrazione.

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 129, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, è obbligato a stipulare, e consegnare contestualmente alla sottoscrizione del contratto, un polizza assicurativa, che tenga indenne l'Amministrazione Comunale da tutti i rischi derivanti dall'esecuzione della fornitura in oggetto, derivanti da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o causa di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi durante l'esecuzione del servizio.

La copertura assicurativa dovrà essere prestata da un'impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo al quale si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative deve decorrere dalla data di inizio del servizio e terminare alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.

Le stesse polizze dovranno inoltre recare espressamente il vincolo a favore della stazione appaltante e dovranno essere efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

Tale copertura deve seguire lo schema Tipo 2.3 (pubblicato con Decreto 12.03.2004 n. 123) integrato dalla relativa scheda tecnica 2.03 per le seguenti somme assicurate:

Sez. A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante l'esecuzione del servizio e garanzia di manutenzione.

Partita 1 – Opere ed impianti permanenti e temporanei.

La somma assicurata dovrà essere pari al valore del contratto di appalto (importo di aggiudicazione).

Partita 2 – opere ed impianti preesistenti.

Trattandosi, in questo caso, di lavori di manutenzione tali da coinvolgere od interessare in tutto in od in parte beni immobili o impianti preesistenti, la somma assicurata è quantificata in euro 75.000,00 (pari al 10% dell'importo a base di gara).

Sez. B – Copertura assicurativa delle responsabilità civile durante l'esecuzione del contratto.

La garanzia assicurativa per la copertura delle responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad euro 1.000.000,00.

Il massimale dovrà essere coperto con la suddetta polizza: non saranno accettate coperture a secondo rischio. Tale polizza deve specificatamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" coperte dall'assicurazione si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante autorizzati all'accesso alle aree oggetto del servizio e della direzione dell'esecuzione.

La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore dovrà coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e dai subfornitori. Qualora l'appaltatore sia un R.T.C. la garanzia prestata dalla mandataria capogruppo dovrà coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

13. OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE.

1. L'Amministrazione Comunale concede gratuitamente all'Appaltatore l'uso temporaneo del suolo pubblico per le attrezzature, i materiali e la mano d'opera necessari per l'esecuzione degli

interventi previsti nel presente capitolato, nei limiti di tempo strettamente necessario alla esecuzione dei singoli interventi, anche nelle zone dove esiste il divieto della sosta e della fermata, con la collaborazione, laddove sia richiesta, di personale del Comando di Polizia Locale per la sicurezza del traffico e degli operatori.

14. SPESE.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, specie quelle per diritti di rogito, registrazione, bolli, copie, nessuna esclusa.

15. STIPULA DEL CONTRATTO DI APPALTO.

La stipula del contratto di appalto con la ditta aggiudicataria potrà avvenire soltanto dopo l'esecutività della determinazione di aggiudicazione.

Se l'Appaltatore non si presenta alla stipula nel termine fissatogli dall'Amministrazione e non concorrano giusti motivi da essere valutati dall'Amministrazione stessa per una stipula tardiva, questa ha la facoltà di dichiararlo decaduto dall'aggiudicazione ed incamerare la cauzione provvisoria.

16. CAUZIONE DEFINITIVA

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

ART. 17 CONTROVERSIE

Ove le controversie che dovessero derivare dall'esecuzione del contratto non siano risolte mediante transazione, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) o accordo bonario, ai sensi dell'art. 240 del citato D.Lgs. 163/2006, la definizione delle stesse è devoluta all'autorità giudiziaria territorialmente competente.

ART. 18 RESPONSABILITA' VERSO TERZI.

La Ditta dovrà rispondere in proprio di ogni danno che possa derivare per causa della sua opera sia verso il committente che verso terzi. Nelle prestazioni oggetto del presente appalto la Ditta aggiudicataria deve adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ne consegue che ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni sarà assunta dalla Ditta esecutrice.

ART. 19 OBBLIGHI CONNESI AI CONTRATTI D'APPALTO IN RELAZIONE AL D.Lgs 81/2008.

L'Amministrazione Comunale, verificherà, con le modalità previste dal D.Lgs 81/2008 di cui all'art. 6, comma 8, lett. g, l'idoneità tecnico professionale dell'impresa aggiudicataria o dei lavoratori

autonomi in relazione al servizio da affidare in appalto. Inoltre prima dell'inizio del servizio la ditta affidataria dovrà consegnare all'ufficio tecnico il Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS). Dovrà inoltre impegnarsi al rispetto di tale piano, delle normative sulla sicurezza (D.Lgs 81/2008) e del nuovo codice della strada.

ART. 20 ULTERIORI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE AI SENSI DELLA L. N°136/2010.

L'appaltatore assume, a pena di nullità assoluta, l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 obbligandosi a comunicare al Comune gli estremi identificativi del proprio conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso;

Il vincolo contrattuale con l'impresa aggiudicataria si risolve di diritto nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, ai sensi dell'art. 1456 C.C. e del secondo periodo del comma 8, art. 3, L. 136/2010.

ART. 21 RICHIAMO ALLA NORMATIVA.

L'appalto s'intende espressamente regolato, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale d'Appalto, dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., al D.P.R. 207/2010, nonché da ogni altra disposizione di legge vigente, che sotto qualsiasi aspetto tratti della materia.

ART. 22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

I dati concernenti l'impresa affidataria saranno trattati dalla stazione appaltante ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, al fine di consentire lo svolgimento delle formalità implicite nell'appalto stesso. L'Appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall'art. 7 della citata normativa, in particolare potrà chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati.

www.AlboPretorionline.it 06/03/14